



UNIONE ITALIANA DEI LAVORI AGROALIMENTARI

Segreteria Nazionale
Via Savoia 80 – 00198 Roma
Tel. 06.85301610 Fax 06.85303253
Sito internet: www.uila.it
Posta elettronica: uilanazionale@uila.it

Roma, 30 luglio 2010
Circ. n. 52/SM/im

Alle Segretarie Regionali e Provinciali
UILA – UIL

A tutte le Strutture Territoriali UIMEC,
UILA Pesca e FILBI-UIL

Loro Sedi

Oggetto: la manovra finanziaria è diventata legge

Con l'ennesimo voto di fiducia da parte del Parlamento nella giornata di ieri, la manovra finanziaria su cui si è tanto dibattuto nelle scorse settimane è diventata legge dello Stato ed in giornata dovrebbe esserne pubblicato il testo sulla Gazzetta Ufficiale. Con tempestività abbiamo elaborato un documento illustrativo dei contenuti che, certo, rappresenta solo una prima lettura di un testo legislativo complesso e articolato. Lo trasmettiamo in allegato, riproponendoci di tornare, alla ripresa autunnale, nel merito di alcuni contenuti che interessano più da vicino le problematiche del nostro settore e del mondo del lavoro.

Abbiamo seguito tutta la fase di presentazione della manovra, di dibattito parlamentare, di confronto delle forze sociali, riunendo anche gli Organi della Categoria e partecipando attivamente a tutte le occasioni di dibattito per formulare valutazioni e proporre cambiamenti alla manovra.

Sta di fatto che la valutazione che fin dall'inizio avevamo espresso non può che uscire rafforzata: ci sarà pure qualche capitolo positivo, quale la lotta all'evasione fiscale o una certa razionalizzazione della spesa pubblica, ma la manovra è iniqua perché i grandi patrimoni, le rendite finanziarie e i percettori di redditi elevati non vengono chiamati a concorrere al riequilibrio dei conti pubblici, che graverà tutto sulle spalle dei lavoratori e dei cittadini alle prese con minori prestazioni o maggiore imposizione fiscale dagli enti locali. La manovra è vessatoria perché si accanisce soprattutto contro alcuni settori sociali quali, ad esempio, i dipendenti pubblici o coloro che sono prossimi alla pensione. La manovra è totalmente insufficiente perché non prevede risorse per far ripartire lo sviluppo, rilanciare l'occupazione, sostenere i consumi.

Speravamo, nel corso di queste settimane, che gli iniziali intendimenti del governo potessero essere modificati, grazie al dibattito parlamentare ma, in primo luogo, all'azione di un sindacato responsabile come il nostro, che non nega i problemi ma che vuole concorrere alla definizione delle strategie e individuazione delle soluzioni. A questo fine erano state presentate, anche da parte della nostra Organizzazione, alcune proposte e richieste di modifica.

Il doppio voto di fiducia sul maxi emendamento governativo non ha certo consentito di tener conto di idee e proposte alternative al percorso intrapreso, né del dibattito che in Parlamento si è andato sviluppando, che pure aveva registrato indirizzi e opzioni diverse per conseguire il risultato di stabilizzazione della spesa.

L'approvazione di una manovra economica, di cui non abbiamo mai negato l'esigenza ma di cui non condividiamo né la filosofia di fondo né una serie di scelte, non fa certo venire meno il nostro impegno a rivendicare una diversa politica economica, più attenta ai bisogni dei cittadini e dei lavoratori, per far ripartire l'economia, per sostenere lo sviluppo, per creare ricchezza e lavoro.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Stefano Mantegazza)

LA MANOVRA DEVE ESSERE VALUTATA PER LE SUE RAGIONI E FINALITA' "GENERALI", PRIMA E PIU' CHE PER I SUOI PARTICOLARI CONTENUTI E SPECIFICI EFFETTI; PERCIO':

- la sua fondamentale ed irrinunciabile ragion d'essere consiste nel garantire l'equilibrio di finanza pubblica necessario e sufficiente a "raccogliere" sul mercato abbastanza "fiducia" da consentire il "servizio dal debito pubblico" duraturo ed a costi sostenibili;
- tale "fiducia" dipende dalla "obiettiva e credibile" capacità dello Stato di rimborsare i prestiti ottenuti e, quindi, dall'almeno sufficiente equilibrio dei suoi saldi di finanza pubblica;
- saldi finanziari equilibrati, inoltre, consentono di riscuotere la "fiducia" di investitori e risparmiatori che, in tempi di così gravi e repentine turbolenze e come dimostra il successo dell'ultima asta di BOT a 3 e 12 mesi, sono più attenti alla "certa restituzione" del capitale investito, che non alla sua "elevata ed aleatoria remunerazione".

PERALTRO, TUTTI I MAGGIORI PAESI EUROPEI HANNO ATTUATO O SONO IN PROCINTO DI ATTUARE "MANOVRE" DI AGGIUSTAMENTO DEI CONTI PUBBLICI GENERALMENTE PIU' CONSISTENTI E PIU' SEVERE DI QUELLA ITALIANA, INFATTI:

- praticamente tutti i più importanti Stati Membri – anche quelli che non hanno adottato l'Euro, a dimostrazione della natura "continentale" della necessità di riequilibrare i saldi di finanza pubblica – non solo hanno dovuto ridurre in misura assai cospicua le spese delle proprie amministrazioni pubbliche, ma sono stati costretti anche ad aumentare il prelievo fiscale – con tutte le conseguenze "depressive ed inflattive" del caso – innalzando le aliquote IVA tra 1 ed oltre 2 punti – in Irlanda, Spagna, Gran Bretagna e Portogallo – ed addirittura di 4 in Grecia, elevando l'imposizione sui redditi più alti, con effetti "politicamente emblematici" e fiscalmente poco più che simbolici, e, soprattutto, sugli utili d'impresa, con ben più sostanziose conseguenze sul gettito tributario e sull'economia reale;
- la Germania, la cui "correzione dei conti pubblici" sembra dover toccare gli 80 miliardi di €, ha ridotto del 2,5% le retribuzioni dei pubblici dipendenti e di circa 15.000 unità i relativi organici, la Francia si prepara ad una manovra di aggiustamento per circa 100 miliardi di €, che prevede riduzioni della retribuzione e delle pensioni dei funzionari pubblici e consistenti diminuzioni della spesa sociale, il nuovo Governo inglese ha adottato un piano di riduzione della spesa pubblica che riguarderà trasporti e prestazioni sociali, retribuzioni e pensioni pubbliche, assistenza sanitaria e, per dirla con le parole del nuovo Primo Ministro, "le condizioni di vita di tutti gli inglesi", mentre il Governo spagnolo ha appena annunciato il "licenziamento" di oltre 15.000 dipendenti dello Stato Centrale, nel tentativo di evitare l'ulteriore abbassamento del "rating" del proprio "debito sovrano";

- è stato costituito ai primi di giugno, per essere operativo alla fine dello stesso mese, il Fondo di Stabilizzazione dell'Euro-European Financial Stability Facility, con sede in Lussemburgo e natura di società di diritto lussemburghese – con un dotazione finanziaria di 500 miliardi di € - costituita dalle garanzie nazionali a lungo termine prestate 16 Stati Membri – cui si aggiungeranno 250 miliardi di € messi a disposizione dal Fondo Monetario Internazionale;
- questo Fondo intergovernativo non verrà gestito dalla Commissione Esecutiva dell'UE, bensì da un apposito Comitato, che potrà usare le risorse a disposizione del Fondo per concedere crediti agli Stati Membri in difficoltà, per garantire emissioni di “bond europei”, rigorosamente con “rating 3A”, destinati sia a raccogliere ulteriori capitali sul mercato, sia a rifinanziare, se necessario, la BCE;
- gli interventi del Fondo di Stabilizzazione saranno progettati e realizzati per “agevolare e accompagnare”, non per “sostituire”, il riequilibrio dei saldi finanziari dei Paesi Europei – in particolare di quelli che hanno adottato l'Euro, ai quali s'è di recente aggiunta l'Estonia – dalla cui “sostenibilità” dipende la credibilità internazionale ed il valore di cambio della Moneta Comune Europea.

IL DECRETO-LEGGE APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI E' STATO CONVERTITO DAL PARLAMENTO, SULLA BASE DI UN “MAXI-EMENDAMENTO” SUL QUALE IL GOVERNO HA CHIESTO ED OTTENUTO IL VOTO DI FIDUCIA SIA AL SENATO CHE ALLA CAMERA

L'appunto illustrativo tiene conto delle più significative modifiche apportate al testo originario in sede di conversione, rinviando alla lettura della legge per quelle di natura più strettamente procedurale e di minor interesse per le attività agricole, per le produzioni alimentari e per quanto di più diretta attinenza della rappresentanza della UILA. Peraltro, una lettura più attenta della legge, una volta che sarà pubblicata con tutte le correlazioni con i testi legislativi preesistenti, sarà opportuna per la complessità della stessa e per l'inserimento al suo interno di norme e di interventi dei tipi più diversi e disparati. Alla luce di tutto questo, la presente nota illustrativa non ha alcuna pretesa di esaustività e completezza.

È utile, infine e per chiarezza, precisare che tutti i termini previsti “a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge” iniziano a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che deve avvenire entro la fine di luglio.

APPUNTO SULLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA

ART. 1 Definanziamento entro il 30.09.2010 degli stanziamenti di spesa per gli anni 2007, 2008 e 2009 non impegnati, destinando le relative somme al Fondo Ammortamento Titoli di Stato.

Riduzione dello stock di debito pubblico, per importi quantificabili al 30.09.2010.

ART. 2 Riduzione lineare del 10 % delle spese “rimodulabili” dei Ministeri per il triennio 2011 – 2013 e possibilità di rimodulare le destinazioni di spesa tra le diverse “missioni” ministeriali.

Qualora le riduzioni della spesa per il pubblico impiego risultassero di ammontare inferiore a quanto previsto dal successivo art. 9, le dotazioni finanziarie delle Amministrazioni Centrali interessate verranno ulteriormente ridotte in misura lineare e per un eguale importo.

RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI SPESA DEI MINISTERI IN MIL. €

	2011		2012		2010	
	PREVISTE	CERTE	PREVISTE	CERTE	PREVISTE	CERTE
ECONOMIA E FINANZE	711.993	470.187	847.471	626.880	644.187	423.495
SVILUPPO ECONOMICO	963.221	952.361	561.485	550.262	1.142.170	1.130.948
LAVORO E POL. SOCIALI	12.326	7.414	12.325	7.414	12.316	7.495
GIUSTIZIA	47.830	801	48.522	813	48.550	841
AFFARI ESTERI	43.926	27.609	43.885	27.579	43.015	26.707
ISTRUZIONE, UNIV., RICERCA	104.245	76.201	104.755	76.701	103.755	75.871
INTERNO	118.743	12.067	120.473	12.433	122.791	12.743
AMBIENTE, TERRITORIO, MARE	34.238	32.140	33.300	31.121	33.588	31.409
INFRASTRUTT. E TRASPORTI	56.109	30.156	49.093	28.626	50.339	29.953
DIFESA	255.845	162.722	304.778	211.637	104.786	11.637
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI	23.274	14.888	17.470	9.063	17.491	9.084
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	58.260	52.957	58.259	52.957	58.119	52.817
SALUTE	13.706	10.992	14.105	11.391	14.090	11.391
TOTALE	2443716	1850493	2215831	1646874	2395199	1824391
		75,73%		74,33%		76,17%

RIDUZIONE TRIENNALE COMPLESS. DEGLI STANZIAMENTI DI SPESA

	PREVISTE	CERTE	
ECONOMIA E FINANZE	2.203.651	1.520.562	69%
SVILUPPO ECONOMICO	2.666.876	2.633.571	98,8%
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	36.967	22.323	60,4%
GIUSTIZIA	144.932	2.455	1,7%
AFFARI ESTERI	130.826	81.895	62,6%
ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA	312.755	228.773	73,2%
INTERNO	362.007	37.243	10,3%
AMBIENTE, TERRITORIO, MARE	101.126	94.670	93,6%
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	155.541	88.735	57,0%
DIFESA	665.409	385.996	58,0%
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI	58.235	33.035	56,7%
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	174.638	158.731	90,9%
SALUTE	41.901	33.774	80,6%
TOTALE	7.054.746	5.321.758	75,4%

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2010</u>	<u>TOTALE</u>
1) SALDO NETTO DA FINANZIARE	2.444	2.216	2.395	7.055
2) FABBISOGNO	1.350	2.020	2.710	6.080
3) INDEBITAMENTO NETTO	1.400	2.050	2.700	6.150
	5.194	6.286	7.805	19.285

ART. 3 La Presidenza del Consiglio ridurrà nel 2010 le proprie spese per 60 mil. di € e la Banca d'Italia ridurrà le proprie spese "in coerenza" alle riduzioni previste per i Ministeri nel triennio 2011-2013. Il saldo netto da finanziare del 2011 diminuisce complessivamente di 5.254 mil. €, mentre nello stesso anno il fabbisogno e l'indebitamento netto diminuiscono, rispettivamente, di 6.311 e 7.865 mil. €.

ART. 4 Realizzazione di un sistema nazionale di pagamento con carte elettroniche "istituzionali", ivi compresa la tessere sanitaria. Realizza economie di gestione nell'intera Pubblica Amministrazione che, per il solo INPS, possono essere stimate in 82,5 mil. di €.

Le Amministrazioni centrali dello Stato, ferma restando la "riduzione lineare" del 10% della loro spesa, ad inizio d'anno debbono "programmare" le dotazioni finanziarie delle rispettive strutture

decentrate, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche, nel cui ambito e nei cui limiti esse strutture dovranno a loro volta programmare la loro attività, anche “in relazione ai criteri convenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa”, così restituendo un qualche ruolo al negoziato sindacale “decentrato”.

ART. 5 La Presidenza della Repubblica, la Camera dei Deputati, il Senato e la Corte Costituzionale ridurranno autonomamente le proprie spese, anche del personale, nel triennio 2011-2013 ed i relativi importi verranno destinati al Fondo Ammortamento dei Titoli di Stato. Queste riduzioni di spesa possono essere decise e quantificare solo dagli Organi interessati, cui la Costituzione riconosce “piena autonomia” organizzativa e gestionale, per importi al momento ed ovviamente non quantificabili.

Co. 2. dal 1.01.2011 il trattamento economico di Ministri e Sottosegretari “non parlamentari” è ridotto del 10 %. Il risparmio di spesa è poco più che simbolico, attorno a 70.000 € l’anno tra il 2011 ed il 2013.

Co. 3. dal 1.01.2011 sono ridotti del 10 %, rispetto all’importo globale erogato nel 2009, i compensi dei componenti gli Organi di autogoverno di “ogni magistratura” e dei membri del CNEL.

Co. 4. i rimborsi elettorali ai partiti vengono ridotti del 10 % a decorrere dalle prossime elezioni regionali, del Parlamento Nazionale e di quello Europeo. I “risparmi” sono rinviati molto in là nel tempo, entrano a regime solo attorno al 2015 – per un importo “annuo medio” sui 20 mil. € - e di sicuro comporteranno economie di 30 e di 10,8 mil. €, rispettivamente, nel 2012 e nel 2013.

Co. 5. tutti gli incarichi conferiti dalla Pubblica Amministrazione, anche in Organi collegiali, danno diritto solo al rimborso delle spese e ad un “gettone di presenza” non superiore a 30 € giornalieri.

Co. 6-11. prevedono la riduzione o abolizione di indennità e compensi agli amministratori locali, disponendo in particolare:

- l’attribuzione ai Consiglieri comunali e provinciali di un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni, il cui importo mensile non potrà essere superiore ad 1/5 dell’indennità massima del Sindaco o del Presidente della Provincia;
- il divieto di corrispondere indennità ai consiglieri circoscrizionali, ad eccezione dei Consiglieri delle circoscrizioni delle città metropolitane;
- la riduzione delle indennità vigenti, per non meno di tre anni, del 3 % per i Comuni tra 1.000 e 15.000 abitanti e per le Province con popolazione fino a 500.000, del 7 % per i Comuni tra 15.000 e 250.000 abitanti e per le Province con popolazione tra 500.000 ed un milione, del 10 % per tutti gli altri Comuni e le restanti Province;

- il divieto di erogare qualsiasi forma di compenso agli amministratori di Comunità Montane, di unioni o consorzi di Comuni e di qualsiasi altro ente territoriale diverso dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni;
- il divieto di riconoscere agli amministratori locali ogni forma di “rimborso forfettario”;
- il riconoscimento, in caso di cumulo di incarichi, anche elettivi, di una sola indennità di carica o di funzione, se prevista.

ART. 6 Contiene tutta una serie di disposizioni per il contenimento delle spese degli apparati amministrativi, dalle quali sono esclusi gli Enti previdenziali “privatizzati” e le Casse di previdenza dei professionisti, che riguardano:

- la natura “onorifica” della partecipazione ad Organi Collegiali pubblici o di Enti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica, riconoscendo ai loro componenti solo il rimborso delle spese ed un “gettone giornaliero di presenza” non superiore a 30 €;
- la riduzione del 10 % di ogni compenso, di qualsiasi natura, corrisposto dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle Autorità Indipendenti ai componenti dei rispettivi Organi di indirizzo, direzione, controllo e vigilanza, nonché ai componenti degli Organi delle società “non quotate” inserite nel conto consolidato dalla P.A.;
- la riduzione del 20 %, a decorrere dal 2011 e rispetto al 2009, delle spese delle Pubbliche Amministrazioni, escluse le Università, per studi e consulenze;
- le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato che, a decorrere dal 2011, devono ridurre dell’80 % le spese di rappresentanza o per mostre e convegni effettuate nel 2009, non potranno effettuare sponsorizzazioni di sorta, devono ridurre del 50 % le spese per missioni all’estero – con esclusione delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, della Polizia e della Magistratura – e quelle per la formazione del personale – esclusa la “formazione interna” delle Forze Armate e di Polizia – e devono, inoltre, ridurre del 20 % le spese sostenute per le autovetture o per i “buoni taxi”;
- le società pubbliche “non quotate”, che si dovranno autonomamente adeguare alle riduzioni di spesa per studi, consulenze, rappresentanza e sponsorizzazioni provviste per le Pubbliche Amministrazioni. L’importo di questa riduzione di spesa contribuisce alla “diminuzione lineare del 10 %” degli stanziamenti di cui all’art. 2, rispetto alla quale non comporta, perciò, “economie e aggiuntive”.

Co.15-16. dispongono che il patrimonio degli Enti disciolti nel 2008 e quello derivante dalla soppressione e dalla liquidazione del Comitato SIR sia devoluto, rispettivamente, allo Stato ed a FINTECNA. Il Bilancio allo Stato riceverà nel 2010 maggiori entrate per circa 350 mil. €.

Co. 17-19. contengono disposizioni sui liquidatori di varie società pubbliche, sull'esenzione fiscale dei relativi atti e sul divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti, fidejussioni, crediti o altro nei confronti di società non quotate partecipate da Pubbliche Amministrazioni e che abbiano accusato perdite per tre esercizi consecutivi, ovvero abbiano utilizzato le riserve per il ripianamento di perdite. Questa disposizione non comporta economie, ma impedisce nuovi aumenti di spesa.

Co. 20. a decorrere dal 2011 il 10 % dei trasferimenti erariali alle Regioni a Statuto Ordinario viene "accantonato" e "redistribuito" alle Regioni che si adegueranno alle riduzioni di spesa disposte per le Amministrazioni Centrali dall'art. 6. La disposizione non comporta riduzioni di spesa, ma "sposta" una quota significativa dei trasferimenti erariali dalle Regioni "meno" a quelle "più virtuose".

Tutta una serie di specifiche disposizioni escludono o limitano l'applicabilità dei "vincoli amministrativi e finanziari" previsti dall'art. 6 alle Forze Armate, alla Polizia ed ai Vigili del Fuoco. Le disposizioni contenute nell'art. 6 non sono direttamente applicabili a Regioni e Province Autonome, per le quali, tuttavia, costituiscono "disposizioni di principio ai fini del Coordinamento della finanza pubblica", rilevanti, persino vincolanti, sotto diversi profili di politica finanziaria.

ART. 7 Soppressione dell'IPSEMA, dell'ISPESL, dell'IPOST, dell'IAS, dell'ENAM, dell'ENAPPSMSAD, dell'ISAE e dell'EIM, con contestuale trasferimento di funzioni, beni e personale all'INPS, all'INAIL, all'ISFOL, all'ENPALS ed al Ministero delle Finanze, prevedendo riduzioni e razionalizzazioni dei relativi Organi di amministrazione, controllo e vigilanza. La disposizione comporta minori spese per circa 3,377 mil. € l'anno, quasi esclusivamente per "eliminazione" di Organi di gestione e controllo.

Vengono, altresì, soppressi vari altri Enti – tra cui le Stazioni Sperimentali per l'Industria e l'INSEAN – con contestuale trasferimento di funzioni, beni e personale ad altre strutture pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede un risparmio totale, quasi esclusivamente per "eliminazione" di Organi, nell'ordine di 1,074 mil. € l'anno.

Co. 24. riduzione immediata del 50 % dei trasferimenti effettuati nel 2009 dalle Amministrazioni vigilanti ad Enti ed Istituti "vigilati". La disposizione comporta minori spese per 31,5 milioni di € nel 2010 e per 26,2 milioni di € annui dal 2011 in poi. A fini di razionalizzazione delle attività, senza effetti sui saldi di finanza pubblica, si prevede:

- la soppressione delle CMF delle città non capoluogo di Regione ed il trasferimento alle ASL delle loro funzioni ;
- l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della gestione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate.

Co. 31. Viene soppressa l'Agenzia Autonoma di Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali.

ART. 8 – Co. 1-8. contengono varie disposizioni relative agli immobili utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni per:

- ridurre gli oneri per manutenzione ordinaria e straordinaria;
- razionalizzare l'uso degli spazi;
- orientare gli investimenti degli Enti previdenziali verso immobili da affittare alle Pubbliche Amministrazioni;
- la stipula di convenzioni tra gli Enti Previdenziali ed il Ministero del Lavoro per la realizzazione di “poli logistici integrati”.

Prevedono, inoltre, “misure per l'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle Pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che dovranno ridurre gli importi del 2009 in misura non inferiore al 3 % nel 2012 ed al 5 % nel 2013 e per gli anni successivi. Le relative economie di spesa non sono al momento quantificabili, pur essendo ragionevolmente consistenti dal 2013 in poi.

Co. 11. i rimborsi dell'ONU per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace sono assegnati al finanziamento delle missioni stesse, con “effetto zero” sui saldi di finanza pubblica.

Vengono stanziati 80 mil. € per il 2011 ed altrettanti per il 2012 da destinare al finanziamento di “misure perequative” per il personale delle Forze Armate, della Polizia e dei Vigili del Fuoco.

Co. 13. “blocco” per il triennio 2011-2013 dell'indicizzazione di taluni trattamenti accessori previsti per particolari categorie pubbliche o per specifiche funzioni – dall'indennità di bilinguismo a quella per la partecipazione a commissioni di concorso – rispetto agli attuali importi. Questa disposizione comporta minori spese attorno ai 130 mil. € per ciascun anno del triennio.

Co. 14. prevede la destinazione “comunque al settore scolastico” dei risparmi – previsti dal successivo art. 9, co. 17 – dovuti al congelamento dei rinnovi contrattuali della scuola per il triennio 2010-2012, soprattutto per il ripianamento dei debiti pregressi o per il finanziamento delle supplenze brevi o per altro ancora. La disposizione non comporta riduzioni effettive di spesa.

Co. 15. Un decreto “non regolamentare” del Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, stabilirà modi e procedure della “subordinazione alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, delle operazioni di acquisto e di vendita di immobili, nonché di utilizzo dei relativi proventi, effettuate “da parte degli Enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza”, ivi esplicitamente compresi gli Enti previdenziali “privatizzati”, nonché le Casse di previdenza dei professionisti, cui non si applicano le altre disposizioni dell'art.8.

ART. 9 – Co. 1. il trattamento economico complessivo, ivi comprese le voci accessorie, dei pubblici dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, non potrà superare nel triennio 2011-2013 quello loro corrisposto nel 2010, “depurato” da “variazioni straordinarie” della dinamica retributiva – come la corresponsione di arretrati, il mutamento di funzioni in corso d’anno, ecc. – disponendo che per il prossimo triennio l’importo complessivo delle risorse destinate al “trattamento accessorio” del personale delle Amministrazioni Centrali dello Stato non potrà superare il corrispondente importo del 2010 e dovrà essere automaticamente ridotto in proporzione al diminuire del personale in servizio. Per i magistrati viene abolito il “differimento” della maturazione dell’aumento biennale della classe di stipendio decorrente dal 1° gennaio 2011, sostituito dalla “progressiva riduzione” della “indennità speciale” loro dovuta per il prossimo triennio, nonché dal “blocco” per lo stesso periodo di eventuali “acconti” e “conguagli”. Il risparmio di spesa, pur rilevante, può essere verificato solo a consuntivo.

Co. 2. i trattamenti economici complessivi dei pubblici dipendenti sono ridotti, per il triennio 2011-2013, del 5 % per la parte tra 90.000 e 150.000 € annui e del 10 % per la parte superiore a 150.000 € l’anno. Le economie di spesa sono valutabili attorno ai 29 mil. € l’anno, ai quali si aggiunge l’ulteriore economia, attorno a 700.000 € annui, per effetto della riduzione del 10 % delle indennità riconosciute ai “diretti collaboratori” dei Ministri.

Co. 3. divieto di corrispondere ai dirigenti pubblici indennità per l’espletamento di incarichi aggiuntivi.

Co. 4. i rinnovi contrattuali pubblici per il biennio 2008-2009, anche se già stipulati, non possono prevedere aumenti retributivi complessivamente superiori al 3,2%, le clausole difformi sono dichiarate inefficaci, ad eccezione dei comparti Difesa, Sicurezza e Vigili del Fuoco. I risparmi conseguenti sono solo parzialmente quantificabili, in circa 9 mil. € l’anno.

Co. 5-12. si introducono ulteriori limiti al “turn over” nelle pubbliche amministrazioni –ad eccezione della Polizia, dei Vigili del Fuoco e delle Università – nelle Agenzie e negli enti pubblici non economici, prevedendo che:

- nel triennio 2011-2013 possono essere effettuate nuove assunzioni non oltre il 20 %;
- non oltre il 50 % nel 2014;
- fino al 100 % nel 2015, per un miglioramento dei saldi e dei fabbisogni di finanza pubblica complessivamente pari a 12,2 mil. € nel 2011, a 914 mil. € nel 2012 ed a 316,5 mil. € nel 2013, per un totale di 420,1 mil. € nel triennio.

Co. 15. nel 2010-2011 viene confermato il contingente di insegnanti di sostegno del 2009-2010. Non si prevedono minori spese, ma si evitano aumenti delle spese effettuate nell’ultimo anno scolastico.

Co. 16. il finanziamento statale del Servizio Sanitario Nazionale viene ridotto, in conseguenza dei risparmi disposti sulle spese per il personale, di 418 mil. € nel 2011 e di 1.132 mil. € dal 2012, con un effetto sui saldi di finanza pubblica di 246 mil. € nel 2011 e di 628 mil. dal 2012 in poi.

Co. 17-20. sospensione, senza possibilità di recupero e salva l'erogazione della indennità di vacanza contrattuale, dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego nel triennio 2010-2012, con riduzioni complessive di spesa per 4 mil. € nel 2011, per 597mil. € nel 2012 e nel 2013.

Co. 21-22. abolizione, senza possibilità di recupero, degli adeguamenti retributivi automatici e degli effetti economici delle progressioni automatiche di carriera di magistrati, professori universitari, dirigenti di polizia e delle forze armate per il triennio 2011-2013, divieto di corrispondere nello stesso triennio acconti o conguagli a magistrati ed avvocati dello Stato, determinazione degli adeguamenti loro spettanti nel 2014 e 2015 nella misura prevista per il 2010, fissata al 3,04 %, per economie di spesa ragguagliabili a 87,6 mil. € nel 2011, a 169 mil. € nel 2012 ed a 270 mil. € nel 2013, con effetti sui saldi finanziari pari a 99,54 mil. € nel 2011, a 155,05 mil. € nel 2012 ed a 247,07 mil. € nel 2013.

Co. 23. “sterilizzazione” del triennio 2010-2012 ai fini della maturazione delle classi stipendiali per il personale docente e non docente della scuola, con riduzioni di spesa nell'ordine di 175 mil. € nel 2011, di 330 mil. € nel 2012 e di 495 mil. € nel 2013, fermo restando che tale “sterilizzazione” comporterà riduzioni di spesa, al momento non quantificabili, anche per gli anni successivi.

Co. 24-27. comportano disposizioni di vario genere:

- per l'estensione del “blocco” della contrattazione e delle indicizzazioni retributive al personale convenzionato con il SSN;
- per il mantenimento “in soprannumero” del personale trasferito in seguito a riduzioni o accorpamenti di organici;
- per la mobilità, anche in deroga, tra diverse Pubbliche Amministrazioni del personale “eccedente”, salvo riassorbimento in seguito a cessazioni, con effetti di miglioramento dell'efficienza, ma non dei saldi finanziari.

Co. 28. tutte le Amministrazioni dello Stato – comprese le Agenzie, le Università e gli Enti di ricerca - a decorrere dal 2011 possono spendere per collaborazioni, somministrazioni di lavoro, contratti a fini formativi un importo non superiore al 50 % di quanto speso allo stesso titolo nel 2009, per una minore spesa di 100 mil. € nel 2011 ed un miglioramento attorno ai 50 mil. € dei saldi annuali del triennio, fermo restando che tali disposizioni costituiscono “principi generali” di finanza pubblica ai quali dovranno adeguarsi le Regioni, le Province e gli Enti del SSN, nonché, ai sensi del successivo co. 29, la società pubbliche “non quotate”.

Co. 31. i trattenimenti in servizio possono essere disposti al ricorrere delle condizioni che consentono nuove assunzioni, con un “saldo finanziario” positivo nel triennio attorno a 2 mil. €,

risultante dalla differenza tra minore spesa per trattenimenti in servizio e maggiori esborsi per il collocamento in pensione dei “non trattenuti”.

Co. 32-36. contengono varie disposizioni:

- a) per consentire, in caso di riorganizzazione, l’attribuzione ai dirigenti pubblici “in esubero” di incarichi anche di livello economico inferiore, con effetti non quantificabili sui saldi finanziari;
- b) per la riduzione del 30 % dell’indennità di impiego operativo dei reparti di campagna, con miglioramento dei saldi finanziari di 58,8 mil. € nel 2011, di 57,6 mil. € nel 2012 e di 57,6 mil. € nel 2013;
- c) per consentire agli Enti di nuova istituzione, previo esperimento delle procedure di mobilità, di effettuare assunzioni, nei primi 5 anni di attività, per importi di spesa non superiori al 50 % delle entrate correnti ed al 60 % delle dotazioni organiche.

Co. 37. le parti sociali discuteranno col Governo, nel rinnovo contrattuale per il 2013-2015 e senza costi aggiuntivi, il trattamento accessorio del personale della scuola previsto per il quadriennio 2006-2009.

ART. 10 L’assegno di invalidità civile continuerà ad essere concesso a coloro che accusino un tasso di invalidità del 74 %, prevedendo, inoltre:

- la rettifica da parte dello stesso istituto erogatore degli assegni di invalidità erroneamente concessi;
- l’obbligo per il medico che rilasci false attestazioni di invalidità, ferme restando le sanzioni penali e disciplinari, di risarcire il conseguente danno patrimoniale;
- l’effettuazione a cura dell’INPS di 100.000 verifiche nel 2010 e di 250.000 nel 2011 e nel 2012 sulle attuali pensioni di invalidità, anche avvalendosi delle Commissioni mediche delle ASL, integrate da un medico dell’INPS;
- la più accurata verifica dello stato di “alunno con grave handicap”; il tutto con un miglioramento dei saldi finanziari di 80 mil. € nel 2011, di 160 mil. € nel 2012 e di 220 mil. € nel 2013.

ART. 11 Le regioni sottoposte al 31.12.2009 a piani di rientro della spesa sanitaria che, pur non avendo completato tali piani nel termine previsto, abbiano comunque garantito l’equilibrio economico del settore sanitario e non siano state commissariate, possono chiedere di completare il piano di rientro per il triennio 2010-2012, mentre sono sospese fino al 31.12.2010 le azioni esecutive nei confronti delle Regioni sottoposte a Commissariamento, per consentire ai Commissari di predisporre un piano di pagamento dei debiti pregressi. Queste disposizioni non incidono sui

saldi finanziari. Per evitare alle regioni ulteriori esigenze di indebitamento, le anticipazioni di tesoreria non verranno recuperate sulle somme erogate alle Regioni – circa 2.700 mil. € nel 2009 – a titolo di “addizionale regionale” ai tributi nazionali, mentre le aziende sanitarie ed ospedaliere devono motivare gli acquisti “fuori convenzione” per importi superiori a quelli di riferimento. Nemmeno queste disposizioni incidono sui saldi finanziari. Spostamento, dal 2011 in poi, di 600 mil. € dalla spesa farmaceutica ospedaliera – a totale carico delle Regioni – alla spesa farmaceutica territoriale, il cui ammontare può essere recuperato dalle Regioni tramite meccanismi automatici a carico di aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti ed altre forme di “pay back”, come ulteriori sconti del prezzo al pubblico, l’erogazione in sede territoriale di farmaci ospedalieri, la maggiore “adeguatezza prescrittiva”.

Viene “rideterminata” per i farmaci erogati in regime di SSN la “quota” spettante ai grossisti, riducendola dal 6,65 al 3%, ed ai farmacisti, aumentata dal 26,7 al 30,35%, impegnando l’Agenzia Italiana del Farmaco a fissare il “prezzo massimo di rimborso dei medicinali equivalenti”, tenendo conto dei corrispondenti prezzi praticati nei Paesi dell’UE e, comunque, assicurando risparmi non inferiori a 600 mil. € all’anno, che resteranno nella disponibilità delle Regioni.

Per quanto concerne i saldi finanziari, i maggiori trasferimenti al SSN del 2010 diminuiscono da 550 a 250 mil. €, in quanto i restanti 300 vengono recuperati con le economie previste nel decreto, mentre le minori spese per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono fissate in 600 mil. € per ogni anno. L’indennità aggiuntiva agli indennizzi dovuti ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie o da trasfusioni di sangue, in coerenza alle decisioni della Cassazione, non verrà rivalutata al costo della vita e si accelera la diffusione della Tessera Sanitaria – Carta dei Servizi, a cominciare dalle Tessere Sanitarie in scadenza, con maggiori spese di 20 mil. € per ogni anno dal 2011 al 2013.

ART. 12 La pensione di vecchiaia o di anzianità verrà corrisposta ai lavoratori subordinati ed autonomi, escluso il personale della scuola, dopo, rispettivamente, 12 e 18 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti; di altrettanto prolungando il periodo in cui i lavoratori dipendenti non possono essere licenziati. Il nuovo regime delle decorrenze pensionistiche interessa sia i trattamenti pensionistici del sistema retributivo/misto sia i trattamenti liquidati con il sistema contributivo, nonché le pensioni in totalizzazione (vale a dire derivanti da contribuzione versata in gestioni diverse).

Va comunque precisato che le nuove disposizioni riguardano soltanto i lavoratori che matureranno i requisiti previsti per l’accesso ai trattamenti pensionistici a decorrere dall’anno 2011, laddove coloro che perfezionano i requisiti entro quest’anno conserveranno anche in futuro la previgente disciplina. Rispetto alla precedente disciplina viene superato il concetto stesso di “finestra” di uscita

e viene introdotto un nuovo meccanismo di “decorrenza mobile” per cui l’accesso alla pensione è, di fatto, personalizzato. Nello specifico:

- il pensionamento di vecchiaia dei lavoratori autonomi e dipendenti che maturino i requisiti nel 2011 – in precedenza regolato dal sistema delle “4 finestre” e dal 2012 senza alcun posticipo – viene rinviato tra 10 e 12 mesi per gli uni e tra 2 e 5/6 mesi per gli altri;
- il pensionamento di anzianità dei lavoratori autonomi e dipendenti che maturano i requisiti nel 2011 viene rinviato di 5/6 mesi, se con 40 anni di anzianità contributiva e, di qualche mese in più, se con anzianità contributiva inferiore.

Anche per il nuovo regime delle decorrenze verrà applicato il principio per cui, una volta determinata la decorrenza possibile, l’accesso effettivo al pensionamento potrà avvenire in qualsiasi momento successivo.

Evidenziamo come le nuove disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici interessano anche le pensioni di anzianità: a coloro che, dal 2011, maturano i requisiti contributivi e anagrafici previsti dal sistema delle cosiddette “quote” e a coloro che maturano un’anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni di contributi, si applicherà il nuovo sistema della “decorrenza mobile” con la posticipazione dell’accesso alla pensione decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti, decorsi 18 mesi per i lavoratori autonomi, per i lavoratori parasubordinati e per coloro che hanno contribuzione mista lavoro dipendente/lavoro autonomo.

Le precedenti disposizioni sulla decorrenza dei trattamenti di pensione continuano ad essere applicate, nei limiti di 10.000 unità, ai lavoratori subordinati che, pur maturando i requisiti dopo il 1 gennaio 2011:

- siano stati collocati in mobilità in base ad accordi stipulati prima del 30.04.2010 e maturino i requisiti pensionistici entro il periodo di mobilità;
- siano stati collocati in “mobilità lunga” in base ad accordi stipulati prima del 30.04.2010;
- siano stati “esodati” dal credito e da altri settori in cui operino fondi di solidarietà di categoria.

Sono poi previste alcune altre deroghe per salvaguardare la posizione di taluni lavoratori, quali coloro che alla data del 30 giugno 2010 abbiano in corso il periodo di preavviso e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, o coloro per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di un limite di età (è il caso, per esempio, del personale viaggiante).

Gli effetti finanziari di questi interventi sono i seguenti, in mil. €.

	2011	2012	2013
SALDO NETTO	360	1200	1200

FABBISOGNO/ INDEBITAMENTO	360	2600	3500
------------------------------	-----	------	------

Ma la novità più importante sul versante previdenziale è la norma che collega i requisiti anagrafici per aver diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia alle rilevazioni dell'Istat sulla speranza di vita, di fatto incrementando, seppur gradualmente, questi requisiti. Si comincia nel 2015 con un incremento di tre mesi, aggiornamento successivo di questo parametro nel 2019. Una norma assolutamente innovativa, che non potrà che avere effetti estesi su una platea assai vasta cui la pensione verrà corrisposta ad un'età pensionabile più elevata. Norma che andrà, pertanto, esaminata e valutata con attenzione.

Il trattamento di fine servizio (quello che nel settore privato si chiama tfr o in gergo "liquidazione") verrà corrisposto ai pubblici dipendenti (dipendenti dalle amministrazioni statali, dagli enti locali o della sanità pubblica, degli enti pubblici non economici), a far data dal 31 maggio 2010, in unica soluzione per gli importi, al lordo delle trattenute fiscali, fino a 90.000 €; dopo un anno per l'ulteriore importo fino a 150.000 €; dopo due anni per l'ancora ulteriore importo eccedente 150.000 €, con risparmi netti di 400 mil. € nel 2011 e di 240 mil. € nel 2012. Va ricordato che per il personale dimissionario il pagamento del trattamento di fine servizio era già previsto differito di 180 giorni rispetto alla data di cessazione e da questa data si determina l'ulteriore slittamento. Le nuove regole non operano per i collocati a riposo per limiti di età entro il novembre prossimo e per le domande di cessazione dal servizio presentate e accolte prima del decreto legge poi convertito nella norma in esame.

Sono apportate modifiche per quanto riguarda il passaggio dai trattamenti di fine servizio per i dipendenti pubblici al trattamento di fine rapporto di lavoro, come per la generalità dei lavoratori dipendenti: l'applicazione "pro-rata" del coefficiente di accantonamento del 6,91 % annuo del TFR anche alla buonuscita/premio di fine servizio dei dipendenti statali e degli enti locali, invece degli attuali meccanismi fondati sulla "valorizzazione" dell'ultima retribuzione per gli anni di servizio. Questa operazione comporterà modesti risparmi di spesa, attorno a 8 mil. € nel biennio 2012-2013, in quanto il superamento della "valorizzazione dell'ultima retribuzione" è in parte compensato dalla più elevata base di calcolo e dal meccanismo di indicizzazione del TFR.

Alcune altre norme riguardano la previdenza dei dipendenti pubblici e di settori previdenziali particolari, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo della contribuzione; le richiamiamo per sommi capi:

- a partire dal 1 luglio la ricongiunzione della contribuzione versata presso queste forme di previdenza particolari per trasferirla nell'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps, precedentemente gratuita, diventa onerosa

- gli oneri di ricongiunzione, che talvolta risentivano dell'utilizzo di tabelle attuariali di miglior favore, diventano più pesanti
- talune norme che prevedevano il trasferimento automatico e gratuito della contribuzione dei dipendenti pubblici all'Inps, in caso di cessazione del rapporto di lavoro senza percezione di trattamento pensionistico a carico delle forme previdenziali dei dipendenti pubblici, vengono abrogate. Il trasferimento sarà possibile, ma solo in modo oneroso.

Altra questione delicata riguarda proprio le donne dipendenti pubbliche e l'accesso alla pensione di vecchiaia. Con il primo DL il Governo si riproponeva di innalzare per costoro l'età pensionabile in modo graduale in un arco temporale (fino al 2018), ma la Commissione dell'Unione ha diffidato l'Italia dal procedere in tal modo, di fatto imponendo la decisione che è stata adottata nel testo finale. Dal 1° gennaio 2012 viene elevato a 65 anni il requisito per il pensionamento di vecchiaia delle donne che lavorano nella Pubblica Amministrazione (con eccezione delle dipendenti di poste e ferrovie), per le quali, inoltre, questo innalzamento dell'età pensionabile si somma al rinvio dell'effettiva decorrenza della pensione a 12 mesi dopo la maturazione dei prescritti requisiti.

La misura comporta economie non rilevanti di spesa – 1.450 milioni di Euro nei prossimi 10 anni – il cui ammontare, peraltro, è integralmente destinato al Fondo per il welfare familiare, gli asili nido e la non autosufficienza.

Due norme di interpretazione autentica, destinate a superare il contenzioso esistente, precisano che:

- il lavoratore autonomo che svolga “prevalentemente” attività commerciale, artigianale o diretto-coltivatore deve iscriversi alla corrispondente gestione INPS, mentre gli altri possono essere iscritti anche alla “gestione speciale”;
- i benefici previsti per i soggetti colpiti dal terremoto in Sicilia del 1990 e dall'alluvione in Piemonte del 1994 riguardano solo gli obblighi fiscali e non quelli contributivi.

ART. 13 Presso l'INPS viene istituito il “casellario dell'Assistenza”, una banca dati “unitaria e generale” nella quale verranno raccolte tutte le informazioni sui redditi e sulla condizione economica dei soggetti che hanno titolo a ricevere prestazioni di natura assistenziale sull'intero territorio nazionale, al fine di creare una sorta di “Anagrafe” delle posizioni e delle prestazioni assistenziali alla quale possono accedere le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, gli organismi che gestiscono forme di assistenza e previdenza obbligatoria e gli organismi “no profit”. Tutti questi soggetti sono obbligati a trasmettere telematicamente al Casellario dell'Assistenza tutti i dati in loro possesso e tutte le informazioni dei loro archivi e delle loro banche dati sulle posizioni e prestazioni assistenziali di loro competenza. Le prestazioni assistenziali saranno collegate al reddito ottenuto dai beneficiari nell'anno precedente, mentre per i redditi da pensione, noti all'INPS, si fa riferimento al reddito dell'anno in corso. I titolari di prestazioni collegate al reddito debbono

comunicare al Casellario dell'Assistenza l'importo dei loro redditi complessivi, se non vi provvedono, la prestazione assistenziale viene prima sospesa e, dopo 60 giorni, definitivamente revocata. Questa disposizione tende a prevenire l'indebita erogazione di prestazioni assistenziali ed a raccogliere più ampie ed organiche informazioni sui redditi dei beneficiari, per cui non ha effetti diretti sui saldi di finanza pubblica.

ART. 14 Viene stabilito il contributo di Regioni, Province, Comuni con oltre 5000 abitanti alla "tutela dell'unità economica della Repubblica", nell'ambito del "patto di stabilità" interno, prevedendo le seguenti riduzioni delle "risorse statali a qualunque titolo spettanti" al sistema delle autonomie locali, in mil. €.

	2011	2012	2013
REGIONI A STATUTO ORDINARIO	4.000	4.500	4.500
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME	500	1.000	1.000
PROVINCE	300	500	500
COMUNI	1.500	2.500	2.500
TOTALE	6.300	8.500	8.500
TOTALE NEL TRIENNIO			<u>23.300</u>

L'effetto totale sul fabbisogno e sull'indebitamento è uguale ai minori trasferimenti di ciascun anno. Tra il 2006 ed il 2008 la spesa corrente delle Regioni è aumentata mediamente del 14%, salvo che:

- in Lombardia, dove è diminuita dell'11,44%;
- in Umbria, dove è aumentata soltanto del 4,22%;
- in Campania, dove è aumentata del 22,75%;
- nel Lazio, dove è aumentata del 56,29%;
- nel Molise, dove è aumentata del 66,17%.

La "riduzione" delle risorse statali destinate alle Regioni non sarà "lineare e proporzionale", ma verrà "distribuita" tra le diverse Regioni dalla Conferenza Stato-Regioni – in caso di sua inerzia, dal Consiglio dei Ministri – in modo da "premiare" quelle che rispettano il "patto di stabilità interno", che spendono relativamente di meno per il personale, che più contengono la spesa sanitaria e meglio contrastano il fenomeno dei "falsi invalidi". La Conferenza Stato-Autonomie Locali provvederà, sulla base di questi stessi criteri, a "distribuire" le previste "riduzioni di risorse statali" tra le Province ed i Comuni con più di 5000 abitanti.

Altre disposizioni presidiano il rispetto del “patto di stabilità interno” ed il contenimento delle spese e dell’indebitamento locali, prevedendo:

- la riduzione dei trasferimenti statali agli enti locali inadempienti in misura pari allo scostamento dagli obiettivi del “patto”;
- l’azzeramento – e, per le Regioni a Statuto Speciale e per le Provincie autonome, il recupero sulle giacenze di tesoreria – dei trasferimenti statali, in mancanza della certificazione del rispetto del “patto” entro 60 giorni dalle scadenze previste;
- l’impegno delle autonomie locali a contenere la spesa per il personale, ad adeguarsi alle disposizioni sui rinnovi contrattuali previste per le amministrazioni dello Stato ed a reintegrare solo parzialmente il “turn over”;
- il divieto di assumere dipendenti a qualsiasi titolo per gli enti la cui spesa per il personale superi il 40 % delle spese correnti, mentre gli altri enti possono effettuare nuove assunzioni nel limite del 20 % della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente;
- l’esclusione del “patto di stabilità” delle spese in conto capitale effettuate nel 2010 e nei limiti dello 0,78 % dei residui del 2008 in contro capitale;
- l’istituzione per il 2010 di un Fondo di 200 mil. € da distribuire tra i Comuni che hanno rispettato il “patto”, escludendo tali entrate da quelle rilevanti ai fini del “patto” stesso, e di un Fondo di 50 mil. € per agevolare il “rientro” del debito dei Comuni “commissariati”.

Tutte queste misure comportano sicuri effetti positivi sui saldi finanziari, la cui entità non è “preventivamente quantificabile”, ma certamente tali da compensare i “maggiori trasferimenti” ai Comuni “virtuosi” per 200 mil. € nel 2010.

Al Comune di Roma, per far fronte al suo squilibrio finanziario pregresso, vengono trasferiti 300 mil. €, a condizione che il Comune completi la somma occorrente al “piano di rientro” con altri 200 mil. €, da reperire:

- con una addizionale sui diritti d’imbarco negli aeroporti romani pari, nel massimo, al 1 € per passeggero;
- con un aumento dell’addizionale comunale sull’IRPEF pari al massimo allo 0,4 %.

Il Comune di Roma, per garantire l’equilibrio della gestione ordinaria, può, inoltre:

- razionalizzare le sue partecipazioni societarie e centralizzare i suoi acquisti;
- ridurre compensi e rimborsi agli amministratori;
- introdurre un “contributo di soggiorno” fino ad un massimo di 10 € per notte;
- introdurre un contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliare;
- istituire un “contributo straordinario” fino al 66% del “maggior valore immobiliare” direttamente o indirettamente derivante dagli “strumenti urbanistici generali”;
- aumentare fino al 3x1000 l’ICI sulle seconde case sfitte;

- aumentare tra il 25 e il 50% la tariffa della “pubblicità esterna”.

Il Comune di Roma, infine, dovrà concordare col Ministero dell’Economia, entro il 31 dicembre di ogni anno, modalità ed entità del suo contributo al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e delle iniziative per garantire l’equilibrio della sua gestione ordinaria.

Queste disposizioni comportano maggiori oneri finanziari per lo Stato di 300 mil. €, che dovrebbero essere successivamente compensati dalle minori necessità di trasferimenti ordinari e straordinari per “Roma Capitale”.

Vengono annullati per legge gli atti compiuti dalla Giunta o dal Consiglio regionale – soprattutto in Campania – in violazione del patto di stabilità interna nei dieci mesi precedenti le elezioni, revocando, in particolare, le assunzioni disposte e gli incarichi conferiti dalla Regione o da Enti Regionali in esecuzione di tali atti, impegnando il Presidente della Regione, quale Commissario “ad acta”, a predisporre un “piano di rientro” nel patto di stabilità interna da sottoporre all’approvazione del Ministro dell’Economia, che può seguirne ed assicurarne la realizzazione con propri “commissari”. La disposizione comporta sicure riduzioni di spesa nelle regioni interessate, per importi, tuttavia, non quantificabili al momento, anche tenendo conto che, nei limiti previsti dal “patto di rientro”, le Regioni possono assumere personale a termine e collaboratori per le esigenze degli organi politici regionali, Presidenza e Giunta, mentre le Regioni a Statuto Speciale ed i loro enti territoriali potranno “prorogare” i rapporti di lavoro a tempo determinato attualmente in essere, purché finanzia tali “proroghe” con proprie “risorse aggiuntive”, reperite attraverso la razionalizzazione della loro spesa corrente e debitamente certificate dai loro organi di controllo. Il che comporterà nuove spese, anch’esse per ora non quantificabili, come non possono essere preventivamente quantificabili i risparmi conseguenti alle disposizioni che, al fine di contenere ulteriormente la spesa locale, e nei modi stabiliti da uno specifico Decreto del Ministro per i rapporti con le Regioni, prevedono:

- l’obbligatorio esercizio da parte dei Comuni delle loro funzioni fondamentali: servizi amministrativi, polizia locale, istruzione pubblica, edilizia scolastica, asili nido, viabilità e trasporti, gestione del territorio e dell’ambiente, attività sociali;
- la gestione in forma “obbligatoriamente associata” – unioni, convenzioni, consorzi – di tali funzioni da parte dei comuni con meno di 3.000 abitanti;
- il divieto di svolgere direttamente le funzioni fondamentali già svolte in forma associata, ovvero di svolgere la medesima funzione in più di una forma associativa;
- l’esenzione dall’obbligo della “gestione associata” per i Comuni capoluogo di Provincia o con oltre 100.000 abitanti;
- il divieto per i Comuni con meno di 30.000 abitanti di costituire società e l’obbligo di liquidare o cedere quelle già costituite;

- la facoltà per i Comuni con popolazione tra 30.000 e 50.000 abitanti di costituire una sola società;
- l'obbligo per i Comuni di liquidare o cedere entro il 31.12.2010 le società costituite in contrasto a tali disposizioni, salvo quelle con "partecipazione paritaria", ovvero costituite da più Comuni con popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti e con partecipazione proporzionale alla rispettiva popolazione;
- la natura "non tributaria" della tariffa Integrata Ambientale che, nel 2006, ha sostituito la Tariffa di Igiene Ambientale, così dirimendo i dubbi interpretativi ed il contenzioso giudiziario sorti in materia. Gli effetti di tutte queste disposizioni sul contenimento delle spese di Regioni, Province e Comuni sono del tutto analoghi nell'entità alle riduzioni dei trasferimenti statali alle autonomie locali, al netto dei 300 mil. € "aggiuntivi" destinati a ridurre lo squilibrio finanziario del Comune di Roma, secondo la seguente tabella:

	2011	2012	2013	TOTALE
INDEBITAMENTO NETTO	6.000	8.200	8.200	22.400
FABBISOGNO NETTO	6.000	8.200	8.200	22.400
SALDO NETTO DA FINANZIARE	5.500	7.200	7.200	19.900
TOTALE	17.500	23.600	23.600	

ART. 14 ter Ai Comuni in dissesto finanziario della Provincia de L'Aquila è concesso per il 2010 un contributo straordinario di 2 mil. €, nel contempo autorizzandoli ad escludere dai "saldi" del patto di stabilità gli investimenti in conto capitale, fino ad un importo annuo complessivo di 2,5 mil. €.

ART. 15 – ART. 16 Queste disposizioni riguardano nuove o maggiori entrate "non fiscali", prevedendo:

- l'applicazione di un sovrapprezzo forfettario di 1 € per i veicoli leggeri e di 2 € per i veicoli pesanti in transito sulle interconnessioni tra la rete autostradale e le tratte gestite dall'ANAS;

- l'aumento dei canoni autostradali corrisposti all'ANAS di 1/1000 e 3/1000 di € al km per il 2010, rispettivamente, per le classi di pedaggio A e B e per le classi 3, 4 e 5, nonché l'ulteriore aumento di tali canoni a 2/1000 e 6/1000 dal 2011 in poi;
- la riduzione dei trasferimenti all'ANAS in misura pari alle nuove entrate.

Gli effetti sui saldi finanziari sono stimabili in 173 mil. € nel 2010, in 829 mil. € nel 2011, in 944 mil. € nel 2012, in 944 mil. € nel 2013 e per ognuno degli anni successivi. Dal 2010 viene ampiamente ed organicamente riformulata la disciplina delle concessioni di grande derivazione di acqua per usi idroelettrici per potenze superiori a 3 kw, ivi comprendendo la rideterminazione dei relativi "canoni e sovra-canoni", mentre si dispone che nel 2011 ed il 2012 i dividendi e gli utili delle società pubbliche superiori alle previsioni inserite nei saldi di finanza pubblica, siano riassegnati, fino a 500 mil. €, alla copertura degli interessi sui titoli di Stato e, per la parte eventualmente eccedente, al Fondo di ammortamento del debito pubblico, con effetti sui saldi finanziari non quantificabili sotto il primo profilo e non rilevanti sotto il secondo.

ART. 17 Autorizza il Ministro dell'Economia:

- a partecipare, nel limite massimo di 20 mil. € nel 2010, al capitale del Fondo Europeo per la stabilizzazione dell'Euro;
- a prestare la garanzia dello Stato ai titoli emessi da tale Fondo per la concessione di prestiti agli Stati Membri in difficoltà. I saldi finanziari peggioreranno nel 2010 in misura pari alla partecipazione italiana al capitale del Fondo di Stabilizzazione, costituito in forma di società di diritto lussemburghese.

ART. 18 La partecipazione dei Comuni, senza aumentare le loro attuali risorse umane e strumentali, al contrasto all'evasione fiscale e contributiva viene rafforzata ed organizzata, prevedendo:

- l'istituzione dei Consigli Tributarî nei Comuni con oltre 5000 abitanti;
- l'obbligo per gli altri Comuni di consorziarsi per istituire tali Consigli;
- che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei Comuni le dichiarazioni dei redditi e gli eventuali atti di accertamento riguardanti i contribuenti con domicilio fiscale nel loro territorio;
- l'obbligo per i Comuni di comunicare entro 60 giorni all'Agenzia delle Entrate ogni elemento in loro possesso ed utile alla determinazione del reddito dei contribuenti;
- l'aumento dal 30 al 33% della quota delle maggiori imposte definitivamente riscosse attribuita ai Comuni che hanno contribuito al loro accertamento, a valere sui tributi, come

individuati dal Ministero dell'Economia entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL dal Ministro dell'Economia.

Queste disposizioni – tenendo conto che la collaborazione dei Comuni ha consentito di accertare maggiori imposte per 3, 4 mil. € nel 2009 e per 2,5 mil. € nei primi 4 mesi del 2010 – avranno certamente effetti positivi, al momento non quantificabili, sui saldi finanziari, pur al netto dell'aumento della “compartecipazione” dei Comuni alle maggiori entrate tributarie.

ART. 19 Dal 1.01.2011 è istituita “l’Anagrafe Immobiliare Integrata” – una sorta di “nuovo catasto” – per certificare ai fini fiscali i titolari di diritti reali sugli immobili, integrando le informazioni esistenti nelle banche dati disponibili presso l’Agenzia del Territorio, assicurando l’accesso e disciplinando la collaborazione dei Comuni alle informazioni dell’Anagrafe, ivi compresi i dati censuari e cartografici, e la gestione “congiunta” da parte dei Comuni e dell’Agenzia del Territorio – in tutte le Regioni, comprese quelle a Statuto Speciale – delle attività relative all’accettazione ed alla registrazione degli “aggiornamenti catastali”, ferma restando l’esclusiva attribuzione all’Agenzia del Territorio della gestione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata. Entro il 31.12.2010 i titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati in Catasto, ovvero su immobili la cui consistenza o la cui destinazione dichiarate in Catasto siano variate, devono presentare al Catasto le relative dichiarazioni “di aggiornamento” ai fini fiscali. Ove non vi provvedano, l’Agenzia del Territorio attribuisce a tali immobili una “rendita presunta”, così come la attribuisce agli immobili che, dal 1° 01.2011, risultino non dichiarati in Catasto e vengono rilevati in sede di monitoraggio e telerilevamento del patrimonio immobiliare. I dati relativi alla identificazione catastale degli immobili devono essere riportati, a pena di nullità, negli atti pubblici e nelle scritture private riguardanti la vendita, l’affitto, l’usufrutto di immobili e successivi al 1.07.2010. Tutte queste disposizioni comporteranno un maggior gettito IRPEF di 183 mil. € nel 2011 e 104 mil. € negli anni 2012 e 2013, per un totale di 391 mil. € nel triennio.

ART. 20 L’uso del denaro contante e dei titoli al portatore, attualmente consentito senza limiti per importi fino a 12.500 €, è d’ora in avanti possibile senza limitazioni fino a 5.000 €, in attuazione di disposizioni comunitarie contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, per cui tutti i pagamenti di importo superiore debbono essere effettuati con “mezzi tracciabili”, come carte di credito e di debito, assegni, transazioni telematiche, ecc., prevedendo in caso di violazione sanzioni più elevate e pari nel minimo a 3.000 €. La disposizione non ha effetti diretti sui saldi finanziari, pur potendo, in via di principio, ridurre l’evasione fiscale.

ART. 21 Obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA. Tale disposizione, obiettivamente “sostitutiva” dell’aumento delle aliquote IVA deciso da altri Stati Membri, sembra in grado di consentire maggiori entrate a titolo di IVA, senza considerare il connesso maggior gettito sull’imposizione diretta, per importi di 627,5 mil. € nel 2011, di 86,7 mil. € nel 2012 e di 836,7 mil. € nel 2013.

ART. 22 Viene ampliata la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di procedere “all’accertamento presuntivo”, tecnicamente “sintetico”, del reddito imponibile – salva la prova contraria ed in contraddittorio con i contribuenti – sulla base della coerenza tra reddito dichiarato e spese sostenute nello stesso periodo d’imposta, ovvero di ogni altro indicatore induttivo di capacità contributiva. Si ritiene che l’indubbio “effetto dissuasivo” della disposizione possa aumentare tra l’1 ed il 3% i versamenti in autotassazione, con i seguenti effetti sulla finanza pubblica, per di più crescenti nel tempo, in mil. €:

	2011	2012	2013	TOTALE NEL TRIENNIO
SALDO NETTO DA FINANZIARE	741,2	1.268,8	1.374,7	3.384,7
SALDO DI CASSA	741,2	708,8	814,7	2.264,7
INDEBITAMENTO NETTO	741,2	708,8	814,7	2.264,7
TOTALE	2.223,6	2.686,4	3.004,1	

ART. 23 – ART. 24 L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza programmeranno particolari controlli nei confronti delle imprese che cessano l’attività entro un anno dal suo inizio, ovvero presentino dichiarazioni in perdita fiscale per più di un esercizio. Gli effetti di queste misure sui saldi finanziari vengono così stimate in mil. €:

	2011	2012	2013	TOTALE NEL TRIENNIO
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2.433,1	2.145	2.186,3	6.764,4
SALDO DI CASSA	633,1	1.025	1.066,3	2.724,4
INDEBITAMENTO NETTO	633,1	1.025	1.066,3	2.724,4
TOTALE	3.699,3	4.195	4.318,9	

ART. 25 Banche e Poste Italiane dovranno operare una “ritenuta d’acconto” del 10%, con obbligo di rivalsa sugli importi dei bonifici disposti da contribuenti al fine di usufruire di deduzioni dall’imponibile o detrazioni d’imposta. La misura crea, attraverso l’obbligo di rivalsa, un “contrasto si interessi tributari” tra chi riceve un bonifico ed i contribuenti che lo dispongono al fine di usufruire di detrazioni fiscali. La disposizione si ritiene possa assicurare maggiori entrate a titolo di acconto d’imposta pari a 360 mil. € nel 2010, a 720mil. € nel 2011 e 2012, a 180 mil. € nel 2013 e nel 2014, oltre a determinare l’emersione di base imponibile IVA, IRPEF, IRES, IRAP che si ritiene possa garantire maggiori entrate “strutturali” per 54,5 mil. € nel 2010, per 395,5 mil. € nel 2011, per 559,1 mil. € nel 2012 e per 327,3 mil. € nel 2013.

ART. 26 L’adeguamento dell’Italia alle direttive OCSE sulla documentazione dei prezzi di trasferimento consentirà l’emersione di maggiori imponibili, con maggior gettito stimato in 650,8 mil. € nel 2011, per 414,7 mil. € nel 2012 e nel 2013.

ART. 27 Prevede l’adeguamento dell’Italia alla normativa europea contro le frodi, soprattutto a fini di evasione dell’IVA, su operazioni intracomunitarie, con maggiori entrate di circa 191,5 mil. € per il 2011.

ART. 28 L’Agenzia delle Entrate e l’INPS “incroceranno” le rispettive banche dati, al fine di individuare i redditi da lavoro per i quali risultano versati i contributi previdenziali ed assistenziali, senza aver operato le relative trattenute fiscali, aumentando e rafforzando i controlli automatici. Gli effetti di questa disposizione sui saldi di finanza pubblica sono così riassumibili:

	2011	2012	2013	TOTALE NEL TRIENNIO
SALDO NETTO DA FINANZIARE	1.000	1.320	1.320	3.640
SALDO DI CASSA	100	200	200	500
INDEBITAMENTO NETTO	100	200	200	500
TOTALE	1.200	1.720	1.720	

ART. 29 Viene accelerata l’intera procedura di riscossione delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate, dall’accertamento all’esecuzione forzata, coinvolgendo gli agenti della riscossione e rafforzando, anche in deroga alle disposizioni vigenti, l’efficienza della riscossione coattiva, con particolare attenzione al contrasto alla fraudolenta sottrazione ed alla dissimulazione dei beni

sottoposti ad esecuzione forzosamente. Gli effetti finanziari di questa disposizione, che pur nel tempo si produrranno, non sono quantificabili.

ART. 30 Al fine di potenziare la riscossione dei contributi obbligatori, dal 1.01.2011 la notifica di addebito effettuata dall'INPS ha valore di titolo esecutivo, sulla cui base vengono accelerate le relative procedure di riscossione, con un effetto positivo sulle entrate contributive stimabile in 120 mil. € nel 2011, in 180 mil. € nel 2012 ed in 180 mil. € nel 2013.

ART. 31 Dal 1.01.2011 è vietata l'autocompensazione dei crediti erariali, in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo, per i quali sia scaduto il termine di pagamento e di importo superiore a 1.500 €, sotto sanzione, in caso di inosservanza, ed ove non siano pendenti contestazioni giudiziarie o amministrative, fino al 50% degli importi indebitamente compensati. Questa disposizione comporta economie di spesa, tradotte in minori stanziamenti "certi" di bilancio, pari a 700 mil. € nel 2011, a 2100 mil. € nel 2012 ed a 1900 mil. € nel 2013.

ART. 32 In attesa della nuova disciplina civilistica delle Società di Gestione di Risparmio, l'imposta sui redditi delle SGR che hanno costituito Fondi Immobiliari Chiusi è sostituita da una imposta del 5% sul valore netto del Fondo al 31.12.2009, elevata al 7% in caso di liquidazione del Fondo stesso, per un maggior gettito netto di 39,3 mil. € nel 2011, di 29 mil. € nel 2012 e nel 2013.

ART. 33 È istituita una "aliquota aggiuntiva" del 10% sugli importi erogati a dirigenti o consulenti del settore finanziario a titolo di "bonus", stock options o premio variabile e di ammontare superiore al triplo della corrispondente "parte fissa" del loro compenso, per un maggior gettito di 9,4 mil. € nel 2010 e di 10,4 mil. € dal 2011 in poi.

ART. 34 I non residenti devono indicare il codice fiscale nell'atto di apertura di rapporti con operatori finanziari italiani, con effetti non quantificabili di aumento del gettito tributario.

ART. 35 Viene razionalizzata e rafforzata l'attività di accertamento del reddito imponibile delle società che aderiscono al "consolidato nazionale", con particolare riferimento all'utilizzo delle perdite delle "consolidate" in diminuzione dell'imponibile della "consolidante", per un maggior gettito fiscale stimabile in termini di cassa, in 100 mil. € annui dal 2011 in poi.

ART. 36 – ART. 37 Al fine di contrastare frodi fiscali e riciclaggio di denaro si prevede:

- che il Ministro dell'Economia predisponga una "lista aggiornata" di Paesi a rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o che non diano adeguata collaborazione fiscale;
- il divieto per i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio di intrattenere rapporti continuativi o professionali con società fiduciarie o anonime controllate da soggetti residenti in tali Paesi;
- che il Ministro dell'Economia possa negare, anche in deroga ai trattati bilaterali sottoscritti dall'Italia, l'autorizzazione a partecipare ad appalti pubblici ai soggetti residenti in quegli stessi Paesi.

Queste disposizioni non hanno effetti sui saldi finanziari, pur potendo contrastare fenomeni di elusione ed evasione fiscale.

ART. 38 Tutti gli Enti che erogano prestazioni sociali collegate al reddito, comprese quelle relative al diritto allo studio, devono comunicare all'INPS i dati relativi ai soggetti beneficiari, al fine di consentire la verifica, attraverso "l'incrocio" dei dati dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, della legittimità della erogazione di tali prestazioni, prevedendo che l'INPS, ove si accerti che il reddito dei beneficiari è superiore ai limiti di accesso alle prestazioni loro erogate, recuperi le somme da questi indebitamente percepite e commini loro una sanzione da 500 a 5000 €. Si dispone, inoltre, che:

- vengano semplificate le procedure per la notifica degli atti tributari a persone fisiche e giuridiche;
- gli enti previdenziali ed assistenziali regolino l'utilizzo dei propri servizi telematici per l'invio e la ricezione di documenti ed atti;
- i pensionati con trattamenti inferiori a 18000 € l'anno possano rateizzare, a cura dell'ente erogatore, fino a 11 mesi i conguagli fiscali di importo superiore a 100 € ed il canone RAI;
- la riduzione a 150 giorni del periodo massimo di sospensione dell'esecuzione degli atti impositivi impugnati;
- l'esclusione dalle attività commerciali - e, quindi, dall'IRES e dall'IRAP - delle attività svolte dagli enti privati che svolgono funzioni di previdenza obbligatoria;
- la facoltà per l'INPS di iscrivere a ruolo i crediti contributivi accertati dopo il 1°.01.2004, escludendo per il triennio 2010-2012 l'applicazione delle relative decadenze;
- l'esonero dei lavoratori frontalieri dall'obbligo di compilazione del Quadro RW dell'Unico, al pari di quanti lavorano all'estero per conto dello Stato Italiano o in Organizzazioni Internazionali cui l'Italia aderisce.

Queste disposizioni, i cui effetti sui saldi finanziari sono complessi e difficili da quantificare, dovrebbero comunque comportare miglioramenti del saldo di finanza pubblica nell'ordine di 220/225 mil. € l'anno dal 2011 in poi.

ART. 39 La sospensione dei versamenti tributari e contributivi concessa per il periodo dicembre 2009-giugno 2010 ai titolari di redditi da impresa o da lavoro autonomo nelle zone terremotate dell'Abruzzo, con volume d'affari non superiore a 200.000 € annui, è prorogata al 15.12.2010, per minori introiti di 3 mil. €, cui si aggiunge l'ulteriore esborso di 10 mil. € a compensazione delle minori entrate del Comune de L'Aquila nel 2009.

I tributi ed i contributi a qualsiasi titolo finora non versati nelle zone terremotate dell'Abruzzo verranno corrisposti in 120 rate mensili di eguale importo ed a decorrere dal 1°01.2012, senza applicazione di oneri o sanzioni di sorta, con minori entrate di 617 mil. € per il 2010, mentre l'attuale stanziamento di 45 mil. € per le zone terremotate viene aumentato fino a 90 mil. €, prorogando fino al 31.12.2010, nel limite di spesa di 1 mil. €, il completamento dei programmi di riorganizzazione dei Gruppi industriali con unità produttive nelle zone terremotate.

ART. 40 Le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono esentare dall'IRAP o concedere agevolazioni alle nuove iniziative produttive che nel loro territorio realizzino investimenti in nuovi beni strumentali. La relativa perdita di gettito - stimabile in 287 mil. € per il 2011, in 442 mil. € per il 2012 ed in 597 mil. € per il 2013 - dovrà essere interamente compensata nei bilanci regionali, per cui non ha alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

ART. 40 bis Il pagamento delle multe a carico dei produttori che hanno superato le "quote di produzione di latte" è prorogato al 31.12.2010, con un maggior costo per la finanza pubblica di 5 mil. €.

ART. 41 Le imprese residenti in altro Stato Membro dell'UE che intendano realizzare in Italia una nuova attività economica possono chiedere al Ministro dell'Economia l'applicazione per tre anni, in sostituzione della normativa tributaria italiana ed anche per quanto riguarda i loro dipendenti e collaboratori, della disciplina fiscale statale vigente in qualsiasi altro Stato Membro, anche diverso da quello di sua residenza, a condizione che tale attività sia avviata dopo l'entrata in vigore della "manovra" e venga effettivamente svolta nel territorio nazionale italiano.

La disposizione tende ad attrarre in Italia la "localizzazione" – se non a sollecitare la "de-localizzazione" verso l'Italia – di attività economiche da altri Paesi europei, per cui l'entità della

relativa perdita di gettito – stimabile in 14 mil. € per il 2011, in 22 mil. € per il 2012 ed in 30 mil. € per il 2013 – può aumentare o diminuire a seconda del successo o dell’insuccesso dell’iniziativa, fermo in ogni caso restando che tale perdita è sostanzialmente “virtuale”, in quanto è presumibile che, senza questo “incentivo fiscale”, le nuove iniziative non verrebbero “localizzate o delocalizzate” in Italia.

ART. 42 Entro 45 giorni dall’entrata in vigore del DL verranno definiti i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni fiscali, amministrative e finanziarie, nonché alle possibili convenzioni con l’A.B.I., riservate alle imprese appartenenti alle “reti” riconosciute dalla legislazione vigente, che viene contestualmente riformulata e riorganizzata sotto il profilo fiscale e procedurale. La disposizione non comporta effetti finanziari, in quanto le “agevolazioni” sono e restano quelle attualmente previste.

ART. 43 Istituzione nel Meridione d’Italia di “zone a burocrazia zero”, nelle quali le nuove iniziative produttive, avviate dopo il 31.05.2010, possono godere di agevolazioni e semplificazioni amministrative soprattutto consistenti:

- nell’attribuzione ad un Commissario di Governo di tutti i provvedimenti amministrativi, esclusi quelli tributari, di pubblica sicurezza e per l’incolumità pubblica, da adottare ad istanza di parte, quali le concessioni, le licenze, le autorizzazioni, ecc.;
- nella adozione “per silenzio-assenso” di tali provvedimenti, ove il Commissario di Governo non abbia diversamente deciso nel loro merito entro 30 giorni dalla richiesta di parte;
- nella concessione di contributi diretti da parte dei Sindaci dei Comuni in cui la “zona burocrazia zero” coincida con una “zona franca”, nonché da parte del Sindaco del Comune de L’Aquila;
- in specifici interventi delle Prefetture e dei Commissari di Governo per il presidio e per la sicurezza del territorio.

Queste disposizioni non hanno effetto sui saldi di finanza pubblica.

ART. 44 I docenti ed i ricercatori che prestano stabilmente la propria attività all’estero e tornano, entro 5 anni dall’entrata in vigore del DL, a svolgere la loro attività in Italia, beneficeranno, a decorrere dal 2011 e per 3 successivi periodi d’imposta dal loro rientro, dell’esclusione dal loro reddito imponibile del 90% dei compensi percepiti in Italia, a condizione che fissino in Italia la loro residenza fiscale. La disposizione non comporta, ovviamente, perdite di gettito e potrebbe addirittura di qualcosa aumentarlo.

ART. 45 Il gestore Unico del Servizio Elettrico dovrà ridurre del 30% la spesa sostenuta nel 2010 per il ritiro dell'eccesso di offerta dei "certificati verdi" destinati ad incentivare le fonti rinnovabili di energia ed il cui onere è riversato sulla componente tariffaria A3, riducendo di almeno l'80% la quantità di "certificati verdi" in eccesso. La disposizione non ha effetto sui saldi di finanza pubblica, ma comporta minori oneri sulla bolletta elettrica dei consumatori nell'ordine di 500/600 mil. € in ragione d'anno.

Verranno destinate alla ricerca ed all'Università le risorse derivanti dalla risoluzione anticipata delle convenzioni sulle fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili.

ART. 46 I mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31.12.2006, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato ed interamente non erogati al 31.05.2010, ovvero per i quali a tale data siano scaduti i termini per la partecipazione ai relativi bandi di appalto, vengono revocati e, con decreto del Ministro dell'Economia e fermi restando i precedenti piani di ammortamento, destinati alla realizzazione di altre opere comprese nel "programma di infrastrutture strategiche", con priorità, nel limite massimo di 400 mil. €, per il M.O.S.E. La disposizione non comporta modifiche dei saldi di finanza pubblica.

ART. 47 Proroga al 31.07.2010 della procedura di approvazione per legge delle convenzioni autostradali già sottoscritte, confermando "per interpretazione autentica" la validità della norma sulla cui base sono state sottoscritte le concessioni autostradali in essere al 31.12.2009 e, soprattutto, fissando al 31.12.2010 – salva la verifica con la Commissione Europea di soluzioni diverse e "finanziariamente equivalenti" – il termine per la pubblicazione del bando di gara per la costruzione e la gestione dell'autostrada del Brennero, la cui attuale concessione è in scadenza al 2014, disponendo che tale bando preveda il versamento da parte del nuovo concessionario di 70 mi. € l'anno in conto entrate dello Stato, dalla data d'affidamento della concessione e fino a concorrenza del suo valore. Tenendo conto che il valore attualizzato dei versamenti effettuati dallo Stato all'ANAS per l'autostrada del Brennero tra il 1975 ed il 2010 è quantificabile in 568 mil. €, da recuperare con la nuova concessione, la disposizione comporta un miglioramento del saldo e del fabbisogno pari a 70 mil. € dal 2011 in poi ed un minor indebitamento di 568 mil. €, pari al valore stesso della concessione.

ART. 48 La disposizione, senza effetti sui saldi di finanza pubblica, intende favorire le iniziative tese al superamento delle crisi di liquidità delle imprese nella cruciale fase delle trattative per il concordato preventivo con i creditori, consentendo, tra l'altro, la "prededuzione" sia dei finanziamenti concessi da banche ed istituti in esecuzione, oltre che del concordato preventivo, di

accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, sia dell'80% dei crediti concessi dai soci, prevedendo anche la sospensione delle azioni cautelari nel corso delle trattative per il concordato preventivo o per la ristrutturazione dei debiti, al fine di prevenire quanto più possibile la formale e difficilmente reversibile dichiarazione di fallimento dell'impresa.

ART. 48 ter È autorizzata l'assunzione dei magistrati vincitori di concorso alla data di entrata in vigore della legge, con una maggiore spesa di 61,3 mil. € fino al 2013, in parte recuperata con l'aumento del contributo unificato sugli atti giudiziari.

ART. 49 Viene modificata la legge generale sul procedimento amministrativo, senza effetti sui saldi finanziari pubblici, per snellire e rafforzare la “conferenza dei servizi”, anche per quanto riguarda la tutela ambientale e storico-paesaggistica, prevedendo che i relativi pareri debbano essere espressi nel corso della conferenza di servizi.

Viene istituita la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che sostituisce tutti i provvedimenti e gli adempimenti amministrativi “preliminari” all'avvio di attività industriali, commerciali ed artigianali – salvi quelli riguardanti i vincoli paesaggistico - ambientali, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, la giustizia ed il fisco – e consente di iniziare l'attività il giorno stesso della sua presentazione alla competente Amministrazione, che avrà 60 giorni di tempo per accertarne l'eventuale illegittimità, vietare la prosecuzione dell'attività ed ordinare la rimozione degli effetti. La SCIA non può essere utilizzata per avviare attività bancarie, assicurative e, comunque, “a prevalente contenuto finanziario. Il Governo, inoltre, viene delegato ad emanare entro 12 mesi uno o più decreti per ridurre gli adempimenti amministrativi e gli oneri burocratici per le piccole e medie imprese, semplificando le relative procedure “in proporzione alla dimensione d'impresa”, in particolare per quanto riguarda il rilascio di licenze, permessi, autorizzazioni, ecc. ed estende l'utilizzo della autocertificazione.

ART. 50 E' indetto il 15° censimento generale della popolazione, il 9° censimento dell'industria e dei servizi ed il 6° censimento dell'agricoltura, la cui realizzazione è affidata all'ISTAT, con maggiori spese per 200 mil. € nel 2011, per 277 mil € nel 2012 e per 150 mil. € nel 2013.

ART. 51 Viene semplificata l'installazione di piccoli impianti per la distribuzione di gas naturale destinato all'autotrazione, assoggettandone il consumo alla più elevata accisa per gli usi civili, anziché quella per autotrasporto, senza, tuttavia, effetti significativi sui saldi di finanza pubblica.

ART. 52 Si stabilisce, in via di interpretazione autentica, che il Ministro dell'Economia eserciterà, fino alla costituzione di una nuova autorità di controllo, la vigilanza sulle persone giuridiche

private, vigilanza che continuerà ad essere esercitata dal Ministro dell'Economia, anche dopo l'istituzione della nuova autorità, nei confronti delle fondazioni bancarie, senza effetti sui saldi finanziari pubblici.

È formalizzata l'assoluta incompatibilità tra le funzioni di indirizzo e controllo delle Fondazioni e le funzioni di amministrazione e controllo delle Banche conferitarie e delle loro controllate.

ART. 53 Viene “prorogata” per il 2011 la “tassazione sostitutiva del salario di produttività”, con importanti modifiche, in quanto:

- l'importo “detassabile” viene confermato in 6000 €, ma potranno usufruire della tassazione sostitutiva i lavoratori che nel 2010 hanno avuto redditi da lavoro non superiori a 40.000, e non più a 35.000, €;
- la tassazione sostitutiva, nei suddetti limiti, si applicherà alle somme erogate ai lavoratori “in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali”, escludendo quelli “nazionali”;
- sono “detassabili” le voci retributive aziendali o territoriali “correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico e agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale”, utilizzando, perciò, una “nozione legislativa” assai ampia, nella quale può rientrare praticamente ogni voce della retribuzione aziendale e territoriale, compresi i compensi per lavoro straordinario, esclusi dalla “tassazione agevolata del 2010”, e, soprattutto, la “quota oraria” del lavoro notturno;
- alla “tassazione sostitutiva” viene per la prima volta aggiunto lo “sgravio” dei contributi a carico dei lavoratori e datori di lavoro, nei limiti dei 650 mil. € già disponibili per il 2011;
- l'aliquota “sostitutiva” dell'IRPEF da applicare nel 2011 e l'entità dello “sgravio” dei contributi verranno fissate dal Governo, “sentite” le parti sociali, entro il 31.12.2010.

Gli effetti sulla finanza pubblica saranno quantificabili solo dopo la fissazione dell'aliquota “sostitutiva” da applicare nel 2011, mentre lo “sgravio contributivo”, utilizzando risorse già stanziare, non ha effetti finanziari.

ART. 54 Viene regolato il finanziamento, a totale carico dello Stato, dell'EXPO-MILANO 2015, con particolare riferimento all'utilizzo degli 800 mil. €, di cui 32 di competenza dello Stato, destinati alla realizzazione delle opere di cui la società “EXPO2015”, partecipata al 40% dallo Stato, è soggetto attuatore. La disposizione non ha effetti “aggiuntivi” sui saldi di finanza pubblica. Agli armatori imbarcati ed ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca è concesso, in caso di sospensione dell'attività di pesca e nel limite di 2 mil. € per il 2010, un contributo pari alla

CIGS in deroga per il settore, cioè all'80% del salario minimo garantito dal CCNL ai lavoratori dipendenti.

ART. 55 Prevede la copertura – in parte con fondi già esistenti, in parte tramite le minori uscite e le maggiori entrate disposte dal DL – di tutta una serie di nuove e meno nuove spese, tra cui:

- il differimento del versamento dell'acconto d'imposta dovuto dalle persone fisiche nel 2011;
- la proroga per 2 semestri delle "missioni militari", in cui saranno impiegate 4.250 unità, e dell'utilizzo delle Forze Armate e di Polizia per il presidio del territorio;
- il finanziamento delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia;
- la proroga della partecipazione italiana alle missioni ed iniziative internazionali e l'aumento della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Per quanto riguarda gli effetti sui saldi di finanza pubblica:

- il differimento dell'acconto d'imposta comporterà minori entrate per 2.300 mil. € nel 2011, recuperate nel 2011 per 1.700 mil. € e per i restanti 600 mil. € nel 2013;
- la proroga delle "missioni di pace" comporta maggiori spese per 53 mil. € nel 2010 e per 30 mil. € nel 2011;
- per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità di'Italia vengono stanziati 18,5 mil. € "aggiuntivi" a quanto già previsto;
- per la partecipazione italiana a missioni ed iniziative internazionali vengono stanziati 320 mil. € per il 2010;
- il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica viene aumentato di 1.700 mil. € per il 2011 e di 250 mil. € per il 2012.

ART. 56 La disposizione precisa la distribuzione e la copertura delle nuove spese previste nel DL nel quadriennio 2010-2013, come modificate, fermi restando i saldi finali, dalle integrazioni e correzioni apportate in sede di conversione parlamentare, pari a :

MIGLIORAMENTO DEL SALDO NETTO A LEGISLAZIONE VIGENTE	83,8	14.295,2	24.936	23.968,7
--	------	----------	--------	----------

In sede di conversione, in particolare:

- sono state adeguate le imposte sulla produzione e sul consumo dei tabacchi, soprattutto di quelli con prezzo inferiore a quello della classe più richiesta, e sono stati precisati i requisiti di idoneità dei rivenditori dei "generi di monopolio";

- le Forze Armate sono state autorizzate, in via sperimentale e per il prossimo triennio, nel limite complessivo di spesa di circa 20 mil. €, ad organizzare e realizzare corsi di formazione teorico-pratica sulla “cultura della pace e della solidarietà internazionale” riservati a giovani tra 18 e 30 anni che, per la durata del corso, assumeranno lo stato di “militari in ferma volontaria”.